



Il Rettore

D.R. 329

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento di Ateneo n. 152 DR del 9 maggio 2008 in materia spin off;

Considerata la necessità di rivedere il precedente regolamento in conformità alle recenti normative in materia e alla luce delle esperienze di Ateneo;

Preso atto che nelle adunanze degli Organi Collegiali di Ateneo svoltesi il 24 settembre 2015 il testo del nuovo regolamento è stato approvato dal Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sua adozione

d e c r e t a

di emanare il nuovo regolamento in materia di spin off e start up, che sub allegato *a*) forma parte integrante del presente decreto.

Reggio Calabria, **03 DIC. 2015**

Il Rettore
(Prof. Pasquale Catanoso)

Il Responsabile del Servizio Supporto
SARITT-ILO
(Dott.ssa Simona Vitale)

Il Coordinatore Amministrativo del SARITT-ILO
(Dott. Domenico Cappellano)



**Regolamento in materia di spin off e start up
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**

Indice

Art. 1 - Principi generali, definizioni e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Commissione Trasferimento Tecnologico	3
Art. 3 - Soggetti proponenti	4
Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale	4
Art. 5 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale di uno spin off	4
Art. 6 - Procedura di costituzione	5
Art. 7 - Condizioni di partecipazione dei professori e dei ricercatori	6
Art. 8 - Condizioni di partecipazione del personale tecnico-amministrativo	7
Art. 9 - Condizioni di partecipazione di dottorandi di ricerca, di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio post-laurea o post-dottorato	7
Art. 10 - Rapporti tra Università e spin off	7
Art. 11 - Durata di spin off e start up	7
Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale	8
Art. 13 - Utilizzo del logo dell'Università e del marchio "Spin off (Start up) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria"	8
Art. 14 - Monitoraggio	8
Art. 15 - Disciplina dei conflitti d'interesse	9
Art. 16 - Fondo spin off e start up	9
Art. 17 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Principi generali, definizioni e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società aventi come scopo la produzione e vendita, in contesti innovativi, di prodotti e servizi derivanti dai risultati della ricerca scientifica condotta al suo interno.
2. Ai sensi del presente Regolamento, le successive espressioni assumono il seguente significato:
 - Università: l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
 - personale docente: il personale dipendente appartenente ai ruoli dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori universitari;
 - spin off (accademico): ogni iniziativa imprenditoriale alla quale l'Università partecipi come socio, avente lo scopo di cui al comma 1 del presente articolo;
 - start up (accademico): ogni iniziativa imprenditoriale alla quale l'Università non partecipi come socio, avente lo scopo di cui al comma 1 del presente articolo;
 - soci proponenti: i dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale docente o tecnico-amministrativo che sottopongono agli organi competenti dell'Università un progetto per la costituzione di uno spin off o di uno start up;
 - soci partecipanti: i soggetti che partecipano al capitale dello spin off o dello start up, ivi compresi tutti i dipendenti dell'Università che non rivestono il ruolo di socio proponente;
 - prestatori d'opera: i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello spin off o dello start up;
 - Commissione: la Commissione Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, redatto in osservanza delle "Linee guida degli Enti e Organismi partecipati dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria" deliberate in data _____, definisce le procedure per:
 - a) la costituzione di spin off e di start up di cui al comma 2 del presente articolo;

- b) la partecipazione e il regime di autorizzazioni del personale universitario;
- c) la partecipazione dell'Università al capitale sociale di uno spin off;
- d) la disciplina dei rapporti tra Università e spin off.

Art. 2 - Commissione Trasferimento Tecnologico

1. La Commissione è un organo composto dal Rettore o da un suo delegato, e da almeno altri tre professori e/o ricercatori dell'Università, di cui due di riconosciuta esperienza nella ricerca applicata proposti dal Senato Accademico e uno con esperienze economico-giuridiche proposto dal Consiglio di Amministrazione. I compiti e le mansioni della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento.
2. In materia di spin off e start up, la Commissione:
 - a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio/audit dell'Università in materia di spin off e start up nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 comma 1 del presente Regolamento;
 - b) istruisce e valuta le domande per la costituzione di spin off e start up, con particolare riferimento alla qualità scientifica del progetto e alle sue possibilità di sviluppo industriale, alla composizione del capitale sociale, all'impegno dei proponenti, all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno lavorativo, alla coerenza complessiva della richiesta;
 - c) verifica la rispondenza delle proposte di costituzione di spin off e start up alle norme di legge, nonché i pareri delle strutture interessate e le autorizzazioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) fornisce agli Organi di Governo dell'Università:
 - parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno spin off o di uno start up e dell'annessa documentazione;
 - parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'Università al capitale di uno spin off;
 - parere sull'eventuale proroga della qualità di spin off accademico per un periodo determinato;
 - parere sulle convenzioni tra Università e spin off o start up;
 - e) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale universitario rispetto agli spin off o agli start up, e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli Organi di Governo dell'Università;
 - f) fatti salvi gli iter procedurali atti a garantire la rappresentanza dell'Università nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali ove presenti, esegue la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off e degli start up, sulla cui base presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli spin off, gli start up e i rappresentanti dell'Università nei Consigli di Amministrazione di tali società sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, e ogniqualvolta la Commissione lo richieda;
 - g) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio/audit, l'opportunità della permanenza dell'Università negli spin off, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;
 - h) svolge ogni altro compito inerente spin off e start up non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. La costituzione di uno spin off o di uno start up può essere proposta esclusivamente da uno o più soggetti, denominati soci proponenti, rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a) personale docente dell'Università;
 - b) personale tecnico-amministrativo dell'Università;
 - c) dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea o post-dottorato.

Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale

1. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale di uno spin off o di uno start up ogni altra persona fisica, giuridica, pubblica o privata.
2. Le quote di partecipazione di proprietà di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Università, ivi compresa la quota di partecipazione dell'Ateneo, deve essere preventivamente deliberata dagli Organi di Governo dell'Università ai sensi delle vigenti normative di settore e secondo le caratteristiche e/o gli oggetti sociali di spin off e di start up. Tali quote di partecipazione non possono superare il 50% del capitale sociale di uno spin off o di uno start up.

Art. 5 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale di uno spin off

1. La partecipazione dell'Università in uno spin off non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Tuttavia, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o di opportunità, tale limite può essere eccezionalmente superato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, secondo le caratteristiche e/o gli oggetti sociali di spin off.
2. Condizione essenziale per la partecipazione dell'Università è che lo spin off non svolga attività in concorrenza con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto terzi.
3. La partecipazione dell'Università in uno spin off
 - non può essere ridotta senza il preventivo consenso dell'Università, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2446 - 2447 del Codice Civile e in maniera postergata rispetto agli altri soci;
 - deve assicurare all'Università adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off;
 - deve assicurare la compatibilità delle attività dello Spin-off con quelle che l'Ateneo svolge per Enti pubblici o soggetti privati.

Lo statuto dello spin off dovrà prevedere che:

- a) in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, ivi compresa l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) lo spin off sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri e sia riservata all'Università la nomina di uno o due amministratori;
- c) in caso di nomina del Collegio Sindacale sia riservata all'Università la nomina di un sindaco effettivo con la qualifica di Presidente;
- d) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di patti parasociali di durata non superiore a 5 anni, in cui sia previsto che:

- debbano essere approvate preventivamente dall'Università le deliberazioni riguardanti: (i) variazioni del capitale sociale; (ii) modifiche dell'oggetto sociale; (iii) proroga del termine; (iv) modifica delle regole di circolazione delle azioni/quote;
- la partecipazione dell'Università sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- sia riconosciuto all'Università un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del patrimonio netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione;
- vengano fornite all'Università annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente.

Art. 6 - Procedura di costituzione

1. La procedura di costituzione di uno spin off o di uno start up si articola nelle fasi specificate nei commi successivi di quest'articolo.
2. La proposta di costituzione di uno spin off o di uno start up, sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nel precedente art. 3, è inviata all'Università insieme alla delibera della struttura di riferimento, di norma un Dipartimento, alle necessarie autorizzazioni, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, e a un progetto imprenditoriale o piano industriale contenente:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei soci proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle relative attività;
 - g) per gli spin off, la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
 - i) lo statuto, l'atto costitutivo ed eventuali altri contratti;
 - j) l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale;
 - k) l'elenco dei membri degli organi societari proposti dai soci proponenti, diversi da quelli che devono essere designati dall'Università.
4. L'ufficio competente dell'Ateneo verifica la completezza della proposta e invia la documentazione alla Commissione dell'Università.
5. La Commissione può eventualmente chiedere ai soci proponenti l'integrazione della documentazione presentata con quanto ritenga utile per una migliore valutazione della proposta. Esaminata la documentazione, la Commissione formula entro trenta giorni i pareri di cui all'art. 2 del presente Regolamento, e li trasmette agli Organi di Governo dell'Ateneo per i successivi adempimenti.
6. Acquisiti i pareri della Commissione e previo parere favorevole del Senato Accademico, la proposta è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'autorizzazione alla costituzione dello spin off o dello start up e per la nomina del rappresentante dell'Università all'interno del relativo Consiglio di Amministrazione e del professionista designato

dell'Università nel Collegio Sindacale ove presente. Per gli spin off, il Consiglio di Amministrazione dell'Università stabilisce la quota di capitale che l'Università intende sottoscrivere e, se richiesta, l'eventuale attribuzione di spazi e attrezzature, specificandone i relativi costi. In quest'ultimo caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università deve includere la proposta di Convenzione, contenente i termini dei rapporti con l'Università.

7. In seguito all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i soci proponenti avviano le procedure amministrative per la costituzione dello spin off o dello start up, con l'eventuale supporto dei competenti uffici di Ateneo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico dell'Università, i soci proponenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti la costituzione di uno spin off o di uno start up.

Art. 7 - Condizioni di partecipazione dei professori e dei ricercatori

1. La partecipazione di professori o ricercatori come soci proponenti costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell'Università.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività a favore di uno spin off o di uno start up previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento di afferenza, a condizione che ciò non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore del Dipartimento di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore di uno spin off o di uno start up e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali, segnalando alla Commissione eventuali situazioni di incompatibilità. In questo caso, il professore o il ricercatore, eccetto che non richieda di essere collocato in aspettativa, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off o dello start up, salvo il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.
3. I professori e i ricercatori in regime di tempo definito non hanno bisogno di alcuna autorizzazione, a condizione che ciò non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.
4. Un professore o un ricercatore a tempo pieno che partecipa alle attività in favore di uno spin off o di uno start up può essere nominato membro del rispettivo Consiglio di Amministrazione, senza ricoprire cariche sociali connesse alla gestione.
5. È fatto divieto ai professori e ai ricercatori che partecipano a uno spin off o a uno start up di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università. I professori e i ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin off o dello start up.
6. Il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, non possono assumere cariche direttive e amministrative in spin off o start up accademici. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno spin off o di uno start up del quale non sia socio proponente.
7. Il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di uno spin off o di uno start up non potrà svolgere attività retribuita per la società, o possederne azioni, o quote di partecipazione.

Art. 8 - Condizioni di partecipazione del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore di uno spin off o di uno start up attività retribuita o non retribuita purché al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii.
2. Il personale tecnico-amministrativo che sia socio di uno spin off o di uno start up può essere autorizzato dal Direttore Generale a essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione dello spin off o dello start up alle condizioni di cui al comma precedente.
3. È fatto divieto al personale tecnico-amministrativo che partecipa a uno spin off o a uno start up di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

Art. 9 - Condizioni di partecipazione di dottorandi di ricerca, di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio post-laurea o post-dottorato

1. I dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore di uno spin off o di uno start up, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
2. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio post-laurea o post-dottorato possono svolgere attività in favore di uno spin off o di uno start up, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, sentito il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca o della borsa di studio, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra Università e spin off sono regolati da una convenzione che disciplina l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità, nonché i controlli ed il potere dell'Università di recedere dalla convenzione, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi concessi dalla stessa.

Art. 11 - Durata di spin off e start up

1. La partecipazione dell'Università al capitale sociale di uno spin off, la permanenza e/o il supporto a uno spin off e una start up all'interno di spazi dell'Università, ai sensi delle normative di settore vigenti, dovranno essere comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili e che sono oggetto di monitoraggio/audit. Tali condizioni dovranno essere oggetto di valutazione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi delle vigenti normative di settore.

Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti da uno spin off o da uno start up successivamente alla sua costituzione, e che non rappresentino diretta derivazione delle cono-

scenze trasferite dall'Università in sede di costituzione dello stesso, appartiene allo spin off o allo start up medesimo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale, l'Università avrà diritto a una licenza gratuita per l'utilizzo dei risultati di cui al comma precedente per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
3. Alle invenzioni conseguite da professori, o ricercatori, o personale tecnico-amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal regolamento dell'Ateneo in materia di brevetti.

Art. 13 - Utilizzo del logo dell'Università e del marchio "Spin off (Start up) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria"

1. Agli spin off e agli start up è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il marchio "Spin off (Start up) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off o lo start up garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 14 - Monitoraggio

1. Il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di uno spin off o di uno start up deve garantire l'attività di monitoraggio/audit ed è tenuto a fornire almeno una volta l'anno alla Commissione una sua relazione sull'attività svolta dallo spin off o dallo start up.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, gli spin off e gli start up devono trasmettere annualmente all'Università il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario, e una relazione riguardante l'attività svolta e i risultati conseguiti, con l'indicazione dell'aderenza di tali risultati al budget annuale e al piano finanziario iniziale presentato.
3. Sulla base di tale relazione e delle risultanze delle attività di monitoraggio/audit sopra indicate, la Commissione verifica annualmente la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello spin off o dello start up, valutando, tra l'altro:
 - a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
 - b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca e all'innovazione;
 - c) l'assenza di conflitti di interesse e di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Università, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti.
4. Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio di Amministrazione può disporre interventi tesi a modificare o a risolvere la convenzione che regola i rapporti tra l'Università e lo spin off o lo start up.

Art. 15 - Disciplina dei conflitti d'interesse

1. È fatto espresso divieto ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che partecipano a spin off o start up di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università.

2. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento delle attività a favore di uno spin off o di uno start up.
3. L'Università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 16 - Fondo spin off e start up

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito nel bilancio di Ateneo il fondo spin off e start up dell'Università. Su tale fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli spin off e degli start up.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed è adottato dal Rettore con proprio decreto reso pubblico sul sito istituzionale, all'indirizzo <http://www.unirc.it/ateneo/regolamenti.php>.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche sono disposte con la medesima procedura prevista per l'approvazione del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.